



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA 00467160677

email: vigili@comunecivitelladeltronto.it

email pec: vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Protocollo n. 0006818=
Civitella del Tronto li 05 agosto 2020
Procedimento n.00649/2020
ORDINANZA N. 80

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE

*** * ***

Visto il notevole afflusso di turisti che in concomitanza con l'emergenza Covid-19 hanno preferito scegliere mete montane per trascorrere le vacanze compreso il nostro Borgo di Civitella del Tronto, inserito nei Borghi più Belli d'Italia ;

Considerato che per agevolare le attività ricettive e della ristorazione sono state messe in campo misure di sostegno che hanno previsto – tra le altre cose – una occupazione aggiuntiva del suolo pubblico per compensare la diminuzione di posti al chiuso per il distanziamento sociale per il contenimento della diffusione del COVID-19;

Considerate le richieste pervenute dai vari soggetti economici di avere questi spazi aggiuntivi all'aperto che sottendono l'emanazione di ordinanze di controllo e limitazione del flusso veicolare, quest'ultimo in contrasto evidente con una tranquilla fruizione da parte dei turisti degli spazi dedicati alla ristorazione;

Ritenuto quindi necessario adottare, anche per incolumità pubblica di operatori e turisti, con relativa ordinanza, il divieto di transito in tutto il Centro Storico di Civitella del Tronto, nelle fasce orarie dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:30 alle ore 24:00, dal giorno 06 agosto 2020 fino al 13 settembre 2020;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio, mediante ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale del 20.05.2019 prot. 0004440 di nomina quale Responsabile dell'Area Vigilanza;

ORDINA

Il divieto di transito, a tutti i veicoli, in Piazza Filippi Pepe, Corso Mazzini, L.go Rosati, Piazzetta Santa Maria degli Angeli e Piazzetta "111" di Civitella del Tronto Capoluogo, per l'incolumità pubblica di operatori e turisti, nelle fasce orarie dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:30 alle ore 24:00, dal giorno 06 agosto 2020 fino al 13 settembre 2020;

Demanda

- Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- All'Ufficio Tecnico l'apposizione della prescritta segnaletica a norma del C.d.S. e relativo regolamento di attuazione;

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.,

Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Comandante Corpo di Polizia Locale
Ten. Giuseppe Ciprietti